

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1021 del 29 giugno 2016

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 in materia di tariffe relative ai costi delle istruttorie dei progetti sottoposti alle procedure di cui alla medesima legge.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla n. 10/1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*" che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

La l.r. 4/2016, (Legge) entrata in vigore alla data di pubblicazione sul BUR, all'articolo 4, comma 3, lettera d), attribuisce alla Giunta Regionale la competenza di fissare i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla medesima Legge.

Con precedenti deliberazioni, n. 1843/2005, n. 4148/2009, n. 4323/2009, la Giunta regionale aveva regolamentato la materia ai sensi della precedente disciplina, legge regionale n. 10/1999.

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni nell'applicazione di quanto previsto dalle citate deliberazioni, sono stati determinati i criteri, le modalità e i costi stabiliti per il pagamento degli oneri istruttori per le diverse procedure in materia di VIA che coinvolgono a diverso titolo l'Amministrazione regionale e il Comitato regionale VIA, quale organo tecnico-istruttorio competente ai sensi della Legge, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività istruttoria indispensabile per far fronte alle incombenze poste in capo all'amministrazione, come meglio specificato nell' **Allegato A** al presente provvedimento.

In particolare:

A) Per le seguenti tipologie di istanza:

1. Valutazione di Impatto Ambientale
2. Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione
3. Verifica di assoggettabilità a VIA
4. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
5. Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell' AIA

l'onere istruttorio viene commisurato al valore dell'opera da realizzare desunto dal preventivo di spesa allegato all'istanza.

B) Per le seguenti tipologie di istanza:

1. Proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
2. Riesame del provvedimento già emanato

l'onere istruttorio viene commisurato a quanto già versato a copertura degli oneri istruttori per la VIA

C) Per le seguenti tipologie di istanza:

1. Rinnovo di autorizzazione o concessione

l'onere istruttorio viene stabilito in una quota fissa per i progetti sottoposti a VIA e per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.

In **Allegato B** al presente provvedimento vengono, quindi, definite le modalità di versamento delle tariffe relative ai costi istruttori e le modalità di definizione del preventivo di spesa per la loro determinazione.

Ciò premesso si propone di dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 4, comma 3, lett. d) secondo quanto riportato dagli allegati, **Allegato A** e **Allegato B**, al presente provvedimento di cui formano parte integrante.

Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente provvedimento, si riferiscono ai procedimenti di cui alla legge regionale n. 4/2016, salvo diverse disposizioni delle Province e della città Metropolitana di Venezia per i progetti di competenza, emanate in conformità ai propri ordinamenti.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non trovano applicazione per i procedimenti di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2016 - *Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale*.

Si ritiene, infine, che le presenti disposizioni vengano applicate alle istanze presentate a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.M. n. 291 del 21/12/2015

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le DGR n. 1843/2005, n. 4148/2009 e n. 4323/2009;

VISTI gli **allegati A e B** al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, secondo quanto riportato in **Allegato A**, i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla legge regionale 4/2016;
3. di approvare, secondo quanto riportato in **Allegato B**, le modalità di versamento delle tariffe relative ai costi istruttori e le modalità di definizione del preventivo di spesa per la loro determinazione;
4. di applicare le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 alle istanze presentate a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di revocare, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, le DGR n. 1843/2005, n. 4148/2009 e n. 4323/2009;
6. di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento non trovano applicazione per i procedimenti di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2016 - *Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale*;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Coordinamento Attività Operative;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1021 del 29 giugno 2016**

pag. 1/3

Criteria e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (articolo 4, comma 3, lettera d)).

L'art. 4, comma 3, lettera d), della legge regionale 4/2016 (Legge), attribuisce alla Giunta Regionale la competenza di fissare i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla medesima legge.

Con precedenti deliberazioni, n. 1843/2005, n. 4148/2009, 4323/2009, la Giunta regionale aveva regolamentato la materia ai sensi della precedente disciplina, legge regionale. 10/99 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*".

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni nell'applicazione di quanto previsto dalle citate deliberazioni, sono stati determinati i criteri, le modalità e i costi stabiliti per il pagamento degli oneri istruttori per le diverse procedure in materia di VIA che coinvolgono a diverso titolo l'Amministrazione regionale e il Comitato regionale VIA, quale organo tecnico-istruttorio competente ai sensi della Legge, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività istruttoria indispensabile per far fronte alle incombenze poste in capo all'amministrazione.

In particolare si ritiene necessario compensare i costi istruttori andando a determinare oneri e criteri nei procedimenti di seguito illustrati:

1. Valutazione di Impatto Ambientale: la procedura molto articolata, volta al rilascio delle autorizzazioni ambientali, implica l'esame del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale richiedendo un specifico approfondimento istruttorio che comporta, tra l'altro, l'effettuazione del sopralluogo e il confronto con i vari soggetti interessati, a vario titolo, dalla realizzazione dell'intervento (quali, ad esempio, enti, associazioni, ecc.). L'art. 28 del decreto legislativo 152/2006 e l'articolo 20 della Legge prevedono, inoltre, l'effettuazione della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il provvedimento di VIA. Detta verifica implica sia una analisi degli elaborati progettuali conformati alle prescrizioni, sia riscontri in campo sulla corrispondenza di quanto realizzato rispetto al progetto che sugli effetti ambientali dell'intervento. Al fine di compensare il costo di tale attività istruttoria, si ritiene congruo determinare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nel valore dello 0,5 per mille da calcolarsi sul valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00.
2. Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione: alle istanze volte al rilascio del provvedimento di VIA e all'autorizzazione/approvazione dell'intervento di cui all'articolo 11 della Legge, diverse da quelle indicate al successivo punto 5, e per le analoghe considerazioni svolte poco sopra, si ritiene congruo applicare i medesimi oneri istruttori di cui al punto 1, cioè a dire 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00.
3. Verifica di assoggettabilità a VIA: la procedura volta a verificare l'assoggettamento o meno dell'intervento alla procedura di VIA comprende l'esame del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, richiedendo un adeguato approfondimento istruttorio che implica, tra l'altro, l'effettuazione del sopralluogo ed il confronto con i vari soggetti interessati, a vario titolo, dalla realizzazione dell'intervento (quali, ad esempio, enti, società civile, ecc.). Detta procedura si è di fatto rivelata nel tempo paragonabile, in termini di approfondimento istruttorio necessario, a quella seguita in via ordinaria per l'acquisizione del parere di VIA, richiedendo conseguentemente un impegno istruttorio intenso ed approfondito. Si ritiene congruo pertanto al

fine di compensare il costo di tale attività, determinare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nel valore dello 0.25 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 2.000,00.

4. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: la procedura è volta a definire il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale. Anche in questo caso la procedura si è di fatto rivelata nel tempo paragonabile, in termini di approfondimento istruttorio necessario, alla procedura di VIA, richiedendo conseguentemente un impegno istruttorio intenso ed approfondito, tenuto anche conto del fatto che il parere espresso dal Comitato vincola l'amministrazione nella fase successiva di valutazione. Si prevede pertanto al fine di compensare il costo di tale attività, di determinare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nel valore dello 0.25 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 2.000,00.
5. Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell' AIA: l'art. 11 della Legge prevede la possibilità del proponente di avvalersi della facoltà di ottenere con un unico procedimento amministrativo il giudizio di compatibilità ambientale e la contestuale rilascio dell'AIA. Anche con la previgente disciplina era facoltà del proponente richiedere contestualmente la valutazione di impatto ambientale ed il rilascio dell'AIA. Tale procedura congiunta costituisce una semplificazione di notevole vantaggio per i proponenti che se ne avvalgono, e comporta, di fatto, la necessità un' approfondita attività istruttoria ulteriore per la verifica delle condizioni indispensabili per il rilascio dell'AIA, che va a sommarsi a quella normalmente effettuata per la sola Valutazione di Impatto Ambientale.

Ciò considerato, tenuto conto del maggior impegno istruttorio necessario ai fini del rilascio della complessiva e contestuale autorizzazione alla realizzazione e gestione della tipologia impiantistica (A.I.A.) e della mancata richiesta degli oneri stabiliti, a carico del gestore, dal comma 3bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 152/2006 per l'effettuazione delle istruttorie relative al rilascio di AIA regionale, che si intendono pertanto ricompresi nell'ambito della medesima unica istruttoria instaurata dal proponente, si ritiene congruo fissare nel valore del 0,8 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 5.000.

6. Proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale: il comma 6 dell' art. 26 del decreto legislativo n. 152/06 stabilisce che i progetti sottoposti a valutazione debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, facendo comunque salva la possibilità di stabilire un periodo più lungo in relazione alle caratteristiche del progetto e la possibilità di concedere un'eventuale proroga dei termini su richiesta del proponente. L'eventuale accoglimento della richiesta di proroga presuppone un complessivo aggiornamento della valutazione degli impatti ambientali correlati all'intervento già effettuata, con analisi ed eventuale adeguamento dei quadri di riferimento dello studio di impatto ambientale, in modo da tenere debitamente conto della situazione ambientale presente al momento della richiesta di proroga, in modo tale da valutare correttamente l'eventuale conferma della validità temporale del provvedimento di compatibilità ambientale già rilasciato. Ciò comporta un'attività istruttoria importante per le opportune valutazioni del caso, cui deve corrispondere un onere istruttorio che si ritiene congruo fissare nel valore dello 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille per la VIA con un minimo di Euro 2.000,00.
7. Riesame del provvedimento già emanato: sempre più frequentemente negli ultimi anni si è manifestata da parte dei diversi soggetti destinatari dei provvedimenti di VIA la necessità di una revisione parziale dei pareri di compatibilità ambientale in ragione delle mutate esigenze del soggetto proponente. Per poter dar seguito a tali richieste, nella maggior parte dei casi risulta necessaria un'ulteriore ed approfondita attività istruttoria. Si prevede pertanto di fissare l'onere istruttorio posto in capo al proponente nella misura del 25 per cento di quanto già versato a titolo dello 0.5 per mille per la VIA, ovvero dello 0.25 per mille per la Verifica di assoggettabilità a

VIA. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.

8. Rinnovo di autorizzazione o concessione: l'art. 13 della Legge prevede che, le attività per le quali all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione non siano state esperite le procedure di VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme in materia, vi vengano sottoposte al momento del rinnovo. Nel caso di opere o attività non interessate da modifiche progettuali non si tratta di una valutazione ex novo, ma dette procedure sono finalizzate ad individuare le misure idonee alla mitigazione degli impatti, tenuto conto della loro sostenibilità in relazione all'attività esistente. Per questi casi si propongono i seguenti importi:

8.1. progetti sottoposti a VIA: Euro 2.500,00

8.2. progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA: Euro 1.000,00.



ALLEGATO B alla Dgr n. 1021 del 29 giugno 2016

Modalità di versamento delle tariffe relative ai costi di istruttoria per i progetti di competenza regionale e modalità di definizione del valore delle opere da realizzare per la loro determinazione.

1. MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ai fini del versamento, mediante bonifico bancario, di seguito si indicano i dati di riferimento per la Regione del Veneto

- UNICREDIT S.P.A. Codice fiscale e partita IVA n. 00348170101 ,
Mercerie dell’Orologio, 191, 30124 VENEZIA
- Coordinate bancarie c/c di Tesoreria (IBAN): IT 41 V 02008 02017 000100537110
- Codice BIC-SWIFT: UNCRITM1VF2

Indicare nella causale:

- denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente
- titolo del progetto
- Attività istruttoria per la valutazione di impatto ambientale – capitolo di entrata 8334.

L’attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento.

2. DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE OPERE DA REALIZZARE

- A) Per le seguenti tipologie di istanza per le quali l’onere istruttorio è commisurato al valore delle opere da realizzare:
1. Valutazione di Impatto Ambientale
 2. Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione
 3. Verifica di assoggettabilità a VIA
 4. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
 5. Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell’ AIA

il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale che dovranno essere predisposti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

Modalità di calcolo

Il valore complessivo delle opere da realizzare, dettagliato secondo il “costo dei lavori” e le “spese generali”, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte del progetto predisposti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti. Ai fini del calcolo del valore delle opere, il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione del progetto, incluse le opere di mitigazione e compensazione e quelle comunque previste dallo studio di

impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza. Al contrario, nelle spese generali, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

Indicazioni in merito alle attività estrattive

Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire al complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento che comprendono:

- mezzi e manodopera per tutta la durata della coltivazione, fino ad estinzione dell'attività
- recinzioni, manufatti, opere edilizie e accessori (pesa, tramoggia ecc.)
- viabilità interna e di accesso
- eventuali impianti di lavorazione del materiale
- eventuali impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale
- infrastrutture elettriche e di servizio
- lavorazioni particolari per la ricomposizione (semina, alberature ecc.)

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

B) Per le seguenti tipologie di istanza per le quali l'onere istruttorio è commisurato a quanto già versato a copertura degli oneri istruttori:

1. Proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
2. Riesame del provvedimento già emanato

l'attestazione di quanto già versato a copertura degli oneri istruttori., unitamente all'ammontare degli oneri istruttori per l'istanza, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

Esoneri

Per i progetti di competenza regionale esonerati dal pagamento degli oneri istruttori risultano essere esclusivamente le Strutture regionali, nonché altri Enti pubblici, quali ad esempio i Consorzi di Bonifica, che presentino progetti relativi ad opere finanziate con fondi regionali.

Per opere finanziate in quota parte con fondi regionali l'ammontare dell'esonero sarà calcolato in quota proporzionale rispetto al valore dell'onere istruttorio dovuto.

Al fine dell'esonero il proponente deve allegare all'istanza il provvedimento di finanziamento.

L'attestazione dell'ammontare delle opere da realizzare predisposto secondo quanto indicato al precedente punto A), l'ammontare del contributo calcolato per l'istanza, l'ammontare della quota di esonero e quello della somma effettivamente dovuta per i costi di istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

Restituzione degli oneri

Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

L'esito negativo delle procedure di cui alle precedenti lettere A) e B) ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.